

proposta di legge n. 314

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 aprile 2013

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA A GETTONI. MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 2011, N. 25 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI
TINTOLAVANDERIA" E 20 NOVEMBRE 2007, N. 17 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge disciplina l'attività professionale di lavanderia a gettoni così come definita dall'articolo 17 del d.lgs. 147/2012, che ha esteso le disposizioni della legge 84/2006 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) anche a tale tipologia, con eccezione dell'obbligo di designazione di un responsabile tecnico. L'attività professionale di lavanderia a gettoni viene esercitata attraverso il noleggio, in un apposito spazio, di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni. I gettoni devono essere distribuiti tramite macchine cambivalute presenti all'interno dell'esercizio e possono essere utilizzati anche per l'acquisto dei detersivi.

L'esercizio dell'attività in questione rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente a fini di utilità sociale. A tale scopo la presente proposta di legge è volta ad assicurare la parità di condizioni di accesso al mercato delle imprese del settore, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

La presente proposta intende inoltre apportare alla disciplina regionale delle attività di tintolavanderia (l.r. 25/2011) e di acconciatore ed estetista (l.r. 17/2007) le modifiche necessarie a specificare che anche la riduzione della superficie dei locali a disposizione deve essere segnalata, al fine di valutarne gli effetti sull'esercizio dell'attività. Viene altresì introdotto, in entrambe le leggi, l'obbligo da parte del subentrante di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte: ciò in quanto il subentro nell'esercizio di un'attività costituisce inizio di nuova attività per il subentrante e, come tale, rientra nelle previsioni dell'articolo 19 della legge 241/1990.

Si segnala che il Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana ha esaminato il testo nel corso della riunione del 13 febbraio 2013, tenuta congiuntamente alla Commissione regionale per il lavoro, esprimendo parere favorevole.

La proposta si compone di sette articoli.

I primi cinque apportano le modifiche alla l.r. 25/2011 necessarie per introdurre la disciplina dell'attività di lavanderia a gettone.

Definiti i contenuti dell'attività e stabilito che è rigorosamente vietata la presenza di personale all'interno dei locali, la proposta di legge sancisce che l'esercizio dell'attività di lavanderia a gettoni, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, richieste dalla normativa ambientale e sanitaria. La norma stabilisce, altresì, che la SCIA è valida per i locali in essa indicati e che le modifiche in aumento o in diminuzione della superficie dei locali e il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA. Copia della SCIA deve essere esposta nei locali destinati all'attività.

Anche in caso di trasferimento dell'azienda di tintolavanderia o di lavanderia a gettoni in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, va presentata la relativa SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP.

Gli ultimi due articoli, al fine di uniformare gli adempimenti amministrativi per l'esercizio delle attività artigianali regolamentate, introducono anche nella l.r. 17/2007 l'obbligo di presentazione della SCIA sia per il subentro in attività esistente sia per l'indicazione di modifiche in riduzione della superficie dei locali destinati all'esercizio dell'attività.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 25/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25 (Disciplina dell'attività di tintolavanderia), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'attività di lavanderia a gettoni, così come definita all'articolo 4 bis.”.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 25/2011)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 25/2011 è sostituita dalla seguente: “(Esercizio dell'attività di tintolavanderia)”.

2. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 25/2011 dopo le parole: “L'ampliamento” sono inserite le parole: “o la riduzione”.

Art. 3

(Inserimento dell'art. 4 bis nella l.r. 25/2011)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 25/2011 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Esercizio dell'attività di lavanderia a gettoni)

1. Per lavanderia a gettoni si intende l'attività, esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all'interno dell'esercizio. Gli stessi gettoni possono essere usati per l'acquisto dei detersivi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della SCIA, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

6. È vietata la presenza di personale anche per l'espletamento di attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettone, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla legge 84/2006.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 25/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/2011 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 25/2011)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2011 è inserita la seguente:

“l bis) per l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 4 bis, comma 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 17/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista), dopo le parole: “L'ampliamento” sono inserite le parole: “o la riduzione”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 17/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.